



**Oggetto:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152  
DGR 12-8931 del 09/06/08 – LR 56/77 e ss.mm.ii.  
Comune di Lessona: Variante parziale n. 12 ex art. 17 comma 5 LR 56/77 e  
ss.mm.ii. adottata con DCC n. 69/2014

## **PREMESSA**

La presente relazione rappresenta il contributo dell'Organo Tecnico Provinciale per la formulazione del parere comunale in merito alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale al PRGC del Comune di Lessona adottata con DCC n. 69/2014 in applicazione delle disposizioni stabilite dalla LR 56/77 e ss.mm.ii. e dalla DGR 12/8931 del 09/06/08.

Alla seduta dell'Organo Tecnico hanno partecipato i Servizi dell'Amministrazione Provinciale di Biella Pianificazione Territoriale, Servizio Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive e il Dipartimento A.R.P.A. SC09.

L'Organo Tecnico è stato presieduto dall'Arch. Maria Luisa Conti Dirigente del Settore Pianificazione territoriale, infrastrutture, mobilità trasporti, sicurezza e protezione civile.

La LR 56/77 così come modificata dalla LR 3/2013 e LR 17/2013 (art. 3 bis comma 7) individua nella Amministrazione Comunale preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, l'autorità competente in materia di VAS: per espletare tale funzione le Amministrazioni Comunali non dotate di proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della LR 40/98 possono avvalersi dell'Organo Tecnico Provinciale.

L'amministrazione Comunale di Lessona ha richiesto l'avvalimento dell'Organo Tecnico Provinciale, che, con il presente documento, supporta la funzione di autorità competente in materia di VAS del Comune.

Le modifiche introdotte dalla Variante parziale riguardano:

- **VARIANTE 0:** Frazione Baraggia, cambio del tipo di intervento per alcuni fabbricati di proprietà comunale sede della società Polisportiva Handicap Biellese da Ristrutturazione di tipo A a Ristrutturazione di tipo B;
- **VARIANTE 1:** via IV Novembre, accorpamento di area attualmente azzonata a edificata residenziale al contiguo comparto per il tempo libero (Piscina Centro Primavera);
- **VARIANTE 2:** via IV Novembre, accorpamento di area a verde pubblico ad area residenziale per riconoscimento di stato di fatto (area pertinenziale di edificio civile abitazione esistente)
- **VARIANTE 3:** frazione Cornale, modifica di tipo di intervento da Ristrutturazione di tipo A ad Ampliamento per adeguamento funzionale;

- VARIANTE 4: via IV Novembre, Cascina Piccone, modifica di azionamento di area da area edificata di vecchio impianto (mq 5234) e parte in area agricola E1 - Vigneti (mq 216) in area agricola produttiva;
- VARIANTE 5: via IV Novembre, estensione di una previsione di un PEC (comparto n. 6) di circa mq 650;
- VARIANTE 6: Località Ratina, modifica della previsione da area agricola E3 a area edificata con ampliamento di circa mq 950;
- VARIANTE 7: Località Battiana, modifica della previsione da area agricola E3 ad area agricola E2 per area in cui insiste un insediamento agricolo;

Vista la documentazione presentata dal Comune di Lessona.

Visti i pareri/contributi espressi da:

- ARPA Dipartimento di Biella;
- ASL Biella Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Provincia di Biella.

Visti i contenuti della documentazione del progetto di variante per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della variante parziale in oggetto.

Considerati limitati gli impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste, si ritiene, che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto di Variante parziale in oggetto recepiscono le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente documento redatto dall'Organo Tecnico provinciale.

L'Organo Tecnico, esaminati i contributi pervenuti, in particolare rileva che:

- Per la previsione indicata come Variante 5 si ponga attenzione nel limitare l'abbattimento di essenze arboree autoctone e si preveda di ridurre il più possibile la superficie impermeabilizzata.

Visti comunque i contenuti limitati della variante, ai fini della procedura di valutazione, in esito all'istruttoria espletata dal Tavolo tecnico intersettoriale istituito ai sensi della DGP n. 203 del 29/05/09, non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica.

Si ricorda che è di esclusiva competenza del Comune, in quanto Autorità competente, pronunciarsi circa la necessità di sottoporre o meno a Valutazione ambientale strategica la Variante in oggetto. La DGR del 09 giugno 2008, n. 12-8931 specifica inoltre che in caso di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica l'Amministrazione comunale tenga conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite. Il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità deve essere trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati e sia pubblicato e messo a disposizione sul sito web del Comune ai fini dell'informazione circa la decisione assunta e le relative motivazioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida comunque di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la Variante proposta, il presente documento e le indicazioni in esso contenute dovranno essere utilizzate, unitamente al contributo di altri soggetti competenti in materia ambientale consultati, ai fini della definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale nell'espletamento della successiva fase di specificazione.

Si aggiunge infine che l'Amministrazione Comunale di Lessona, in qualità di autorità competente per la VAS, qualora decidesse di escludere la variante parziale in oggetto dalla fase di Valutazione ambientale strategica, dovrà necessariamente indicare nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità la determinazione di esclusione dalla valutazione, le relative motivazioni e le eventuali condizioni.

Il Presidente dell'Organo tecnico  
Arch. Maria Luisa Conti

*Firmato digitalmente da  
Maria Luisa Conti*

MLC em

T:\GOVERNO DEL TERRITORIO\VAR\_PRG\lessonaV\_Parziali\VP0569\_14\VAS\DocumentoOT\_lessona.doc